

SENT. N° 2430/13

DEP. IL 18/12/13

N° [redacted] R.G. Cont.

N° [redacted] Cron.

N° [redacted] Re

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.

Bruno Casciarri

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con atto di citazione notificato il g. 28-3-2011

[redacted] rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] con

domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [redacted]

-ATTORE-

contro

BANCA [redacted] rappresentata e difesa dall'avv.

[redacted] con domicilio eletto presso il suo studio;

In punto: restituzione somme indebitamente versate

-CONVENUTA-

Causa rattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:

per l'attore:

v. foglio sub 1.a



TRIBUNALE CIVILE DI TREVISO

Nella causa r.g. 11, promossa da:

con l'avv. [redacted]

allora

contro

Banca [redacted]

con l'avv. [redacted]

convenuta

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER L'ATTRICE

Piacca all'Ill.mo Tribunale *contrarius reiectis*,
in accoglimento della domanda proposta dall'attrice, accertata e dichiarata l'illegittimità
della prassi di capitalizzazione degli interessi a debito senza alcuna capitalizzazione
nonché l'illegittimità della applicazione di interessi usurari, spese fisse di chiusura del
conto, commissioni di massimo scoperto e di altri servizi oltre soglia usura e per l'effetto,
condannare la convenuta a pagare alla attrice la somma di € 248.299,89 come indicato
nell'atto di citazione, eventualmente rinviando la causa in istruttoria e disponendo la
richiesta con tecnico contabile con la formulazione del quesito nei termini già indicati in
atti dalla attrice, in ogni caso con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo
effettivo e con conseguente condanna della convenuta al pagamento della maggiore o
minore somma che risulterà a credito della attrice in esito alla perizia.

Con vittoria di spese, diritti ed oneri di causa, comprensivi di oneri per la presente causa
e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (12,5%) IVA
e CPA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente
procuratore antisindacale e dichiarato di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed
onorari.

Con osservanza

Como - [redacted], 04 giugno 2013

Avv. [redacted]

EX PARTE

1. a

[Signature]

Per la convenuta Banca [redacted]

"In via preliminare:

- *dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per violazione delle disposizioni di cui all'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c. per tutti i motivi esposti nella memoria integrativa;*
- *dichiararsi l'estinzione del presente procedimento ex art. 307 c.p.c.*

Nel merito: respingersi ogni domanda e pretesa avversaria in quanto prescritta, infondata ed indimostrata e dichiararsi che nulla deve [redacted] all'attore; in subordine, ridursi la avversaria pretesa a quanto di diritto e ragione.

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, compreso 12,5% spese generali.

In via istruttoria: nella non creduta ipotesi in cui il G.I. ritenesse di rimettere la causa in istruttoria, si ribadisce la contestazione alle richieste avverse ed in particolare al contenuto della relazione tecnica avversaria; ci si oppone alla CTU come ex adverso richiesta, in quanto meramente replicativa per tutti i motivi dedotti in atti;

Banca [redacted] per mero scrupolo defensionale, chiede di essere ammessa a provare per testi le seguenti circostanze:

1) *"Vero che presso gli uffici aperti al pubblico di [redacted] (in particolare presso l'Agenzia di Treviso ove l'attore ha aperto il rapporto di c/c n. 18728) vengono esposti sistematicamente i fogli normativi delle condizioni (e delle loro variazioni) normalmente applicate alla clientela nei rapporti accesi presso il suddetto Istituto di Credito, come pure l'indicazione dei tassi soglia per la legge antiusura (si rammostrano al teste i docc. 6-7-8)?"*

2) *"Vero che quanto illustrato nel capitolo 1) perdura dal 1985, ovvero quantomeno dal 1992 (momento in cui è stata emanata la Legge n. 154/92, che disciplina le norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) ad oggi?"*

Si indicano come testi il signor [redacted] (TV) dipendente di Banca [redacted] all'epoca dei fatti di causa e signora Ivana Simion [redacted] dipendente di Banca [redacted]

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE A NORMA DELL'ART. 132 II COMMA 1° R. 480/00

Con atto di citazione notificato in data 28-3-2011 [redacted] conveniva in giudizio la [redacted] (di seguito anche "la Banca" o "[redacted]"), deducendo:

- di avere intrattenuto con il predetto istituto di credito un rapporto contrattuale di conto corrente di corrispondenza contrassegnato dal n. [redacted] estinto in data 31-1-2004;

- illegittimo addebitato di interessi anatocistici, interessi ultralegali non pattuiti, anche ultra soglia usura e commissioni di massimo scoperto e spese fisse di chiusura trimestrale del conto non contrattualmente previste.

L'attore chiedeva e chiedo a ripetizione dell'indebito la condanna della Banca al pagamento della somma di € 248.299,89, oltre interessi di mora.

La convenuta Banca [redacted] resisteva alle pretese attoree, eccependo in via preliminare di rito la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 163 nn. 3-4 e 164 c.p.c., la prescrizione e in ogni caso contestando la fondatezza delle richieste avversarie.

A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 21-7-2011, il G.I. con ordinanza 7-12-2011 dichiarava la nullità dell'atto di citazione, fissando per

l'attore termine perentorio sino al 30-1-2012 per l'integrazione dell'atto di citazione e sino al g. 1-3-2012 alla Banca convenuta per il deposito di memoria integrativa.

Dopo il deposito da parte dell'attore dell'atto di integrazione e delle memorie ex art. 183 VI comma cpc, il GI a scioglimento della riserva con ordinanza 9-8-2012 rinviava la causa all'udienza del 6-6-2013 per la precisazione delle conclusioni, ritenendo che parte attrice non avesse compiutamente integrato l'atto di citazione *"...non avendo indicato le specifiche rimesse e convenuti solutorio (le sole passibili di ripetizione) ed avendo affermato in maniera del tutto generica e contraddittoria ... che tutte le rimesse hanno contenuto ripristinatorio, con l'ovvia conseguenza che non essendo intervenuto alcun pagamento non è possibile neppure astrattamente accogliere la domanda di ripetizione e condanna nei confronti della Banca convenuta..."*.

Precisate le conclusioni all'udienza del 6-6-2013 e depositate le comparse conclusionali e repliche, la causa passa ora in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.

L'atto di citazione presenta profili di nullità e deficit deduttivi e probatori che non sono stati sanati nel corso del processo.

L'esposizione dei fatti nell'atto introduttivo della causa è assolutamente carente perché l'attore si limita a indicare gli estremi del conto corrente, che assume estinto in data 31-1-2004, e a dolersi in maniera del tutto generica dell'applicazione di interessi anatocistici, ultralegali, CMS, usura e spese fisse di



chiusura.

L'attore non indica del dies a quo della pretesa (non dice da quanto tempo il conto è aperto o da quando ritiene di far valere le sue pretese), non precisa la relazione all'anatocismo se la Banca si è adeguata o meno alla nota deliberata CIC del 9-2-2000 eventualmente deducendo la mancata approvazione da parte del correntista delle modifiche relativa all'introduzione della capitalizzazione trimestrale di interessi attivi e passivi, nulla dice degli interessi convenzionalmente pattuiti e in modo specifico dell'adempimento della Banca; analoghe considerazioni valgono per gli altri addebiti.

L'attore si limita a indicare, sulla scorta di una consulenza di parte di cui non sono chiari gli assunti di base, gli importi addebitati dalla Banca per le singole voci per un totale di € 248.299,89, somma di cui chiede la ripetizione a titolo di indebito.

■ nella prospettiva della ripetizione non deduce e non prova di aver pagato quanto illegittimamente addebitato dalla Banca.

Si limita a sostenere che il conto è estinto dal 31-1-2004, senza però precisare e provare che sia chiuso a saldo zero o in attivo, condizione per poter affermare che tutti gli addebiti sono stati pagati.

Se il conto si è chiuso in passivo con passaggio a sofferenza, a fronte di prelevamenti e versamenti, il cliente che agisce in ripetizione ha l'onere di provare sia la sussistenza ed entità dei versamenti sia che gli stessi assumono funzione solutoria e non meramente ripristinatoria della provvista.

Nel caso de quo, ■ non ha dedotto né di aver pagato né l'eventuale funzione

solutoria, tenuto conto che egli stesso afferma che il conto era affidato.

Analogo deficit sia ha anche sotto il profilo probatorio, perché con la sola produzione degli scalari non è possibile ricostruire i versamenti.

Il Tribunale con l'ordinanza 7-12-2011 dichiarava la nullità della citazione e disponeva l'integrazione della domanda.

L'attore con l'atto depositato in data 30-1-2012 si limita a sostenere che tutte le rimesse avevano contenuto ripristinatorio.

I profili di nullità iniziali rimangono, pertanto, invariati, anzi lo stesso attore - in via confessoria- dichiara che le rimesse (non precisate né per data ed entità, né provate con gli estratti conto) hanno avuto funzione ripristinatoria essendo il conto affidato; si deve, pertanto, inferire che tali rimesse (del tutto indeterminate) non costituiscono pagamento e non sono quindi, ripetibili.

In conclusione, deve essere dichiarata la nullità dell'atto di citazione, con conseguente estinzione del giudizio, e l'attore condannato al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, sulla causa di cui in

1. 2. rigettata ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:

1. dichiara la nullità dell'atto di citazione e l'estinzione del giudizio;
2. condanna [redacted] al pagamento a favore della Banca [redacted]

[redacted] delle spese di lite che liquida in E. 8.000,00 per competenza del difensore oltre CPA e IVA;.

Così deciso in Treviso il 30 novembre 2013.

IL GIUDICE

-dott. Bruno Casciarri-

Sentenza trasmessa in originale alla Cancelleria in data 30/11/2013 per il deposito
e la pubblicazione a norma dell'art. 133 CPC.

Il Giudice

Depositato in cancelleria il 18/12/13

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE (-)
Serena BACCOLINI

Fatte comunicazioni il 18/12/13

Il Cancelliere